ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 23

Attribuzione dei seggi

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovra' essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-23-attribuzione-dei-seggi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it